

Padova 17 maggio 2024

Gian Luca Soana

La relazione del curatore ex art. 33 l.f.

- Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e **su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.**
- Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte **sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.**

Art. 49 l.f. (art. 149 Codice crisi impresa)

- **((Obblighi del fallito).)**
- *((L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma **devono presentarsi personalmente** al giudice delegato, **al curatore** o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.))*

Relazione del curatore

- Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo **la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito** e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. **Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.**
- Il curatore, **ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma**, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.

Relazione quale prova documentale

In tema di prova documentale (art. 234 cod. proc. pen.), **le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali** in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, attesoché **gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società.** Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato **nel fascicolo processuale**, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 39001 del 09/06/2004; anche Cass. Sez. F, Sentenza n. 49132 del 26/07/2013)

Dichiarazioni dinanzi al curatore

- E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle **dichiarazioni rese al curatore** nel corso della procedura fallimentare e da questi **trasfuse nella propria relazione**, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine **al ruolo di amministratore di fatto** della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e **oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso**). (Sez. 5 - , Sentenza n. 17828 del 09/02/2023 Ud. (dep. 28/04/2023)

Dichiarazioni rese dall'indagato

- Nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle **dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento**, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato. (La Corte, nel caso di specie, ha affermato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato al curatore fallimentare, per essersi il primo sottratto ad esame e controesame richiesti dal difensore del ricorrente). (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24781 del 08/03/2017; anche Cass. sez. 5, n. 13060/2017)

- **Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.**, che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale). (Sez. 5, Sentenza n. 12338 del 30/11/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272664 – 01
- Il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (Sez. 5 - , Sentenza n. 38431 del 17/05/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 277342 - 01

Inserimento nel fascicolo processuale

- È legittimo l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., dei **verbali delle dichiarazioni raccolte dal Giudice Delegato nella procedura fallimentare.** (Sez. 5, Sentenza n. 27898 del 28/04/2016 Ud. (dep. 06/07/2016) Rv. 267258 - 01
- **Le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato e acquisito agli atti del processo sono utilizzabili** nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 3819 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278591 – 02

Altri atti della procedura

- È legittima l'acquisizione, nel processo penale, della **consulenza tecnica d'ufficio** resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose. (Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 23/11/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252127 – 01
-
- È legittima l'acquisizione nel processo penale della **consulenza tecnica** depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 15431 del 07/11/2017 Ud. (dep. 06/04/2018) Rv. 272551 – 01

Art. 49 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Con la sentenza il Tribunale:
- f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del [codice di procedura civile](#):
 - 1) **ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;**
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'[articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Art. 130 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- **2.** Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), ***((e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,))*** il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o **quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore**, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), **può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.**
3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

Indi acquisire da parte del PM (od anche da parte dei difensori) e depositare

- Verifiche effettuabili da parte delle banche dati tramite curatore o Guardia di Finanza;
- Relazioni integrative;
- Passivo formato e attivo risultante ed esito del fallimento
- Sentenze di revocatoria e/o di responsabilità;
- Conti correnti della società
- Sommarie informazioni del consulente fiscale/tenutario delle scritture e se necessario ultimi dipendenti

Consulente del PM

Art. 501 c.p.p.

- 1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo [227](#), comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente⁽¹⁾.
- 1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame⁽¹⁾.

Amministratore di fatto

- In tema di bancarotta, la qualifica di **amministratore di fatto** di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, **essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale**, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2514 del 04/12/2023 Ud. (dep. 19/01/2024) Rv. 285881 – 01
- In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una **procura generale "ad negotia"**, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello **svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa**. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avesse generato passività). (Sez. 5 - , Sentenza n. 4865 del 25/11/2021 Ud. (dep. 10/02/2022) Rv. 282775 – 01
- In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. **vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta**. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente). (Sez. 5 - , Sentenza n. 27264 del 10/07/2020 Ud. (dep. 01/10/2020) Rv. 279497 – 01

- In tema di **bancarotta fraudolenta**, mentre con riguardo a quella **documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili**, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legno'), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della **distrazione**, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che **la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto**. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha, tra l'altro, confermato la responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti di un amministratore legale della società, pur non essendogli riconosciuto il ruolo di consapevole ed attivo amministratore di diritto, essendo anzi egli accreditato come 'testa di legno'). (Sez. 5, Sentenza n. 19049 del 19/02/2010 Ud. (dep. 19/05/2010) Rv. 247251 – 01

Amministratore cessato

- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'**amministratore cessato**, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante. (Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017 Ud. (dep. 13/12/2017) Rv. 271839 – 01
- Tanto premesso, va rilevato che la motivazione della sentenza, nella parte relativa al giudizio di responsabilità a carico di XXX, appare poco logica, atteso che la stessa Corte di appello ha affermato che le scritture contabili fino a quando all'imputata era rimasta amministratrice erano state regolarmente tenute e che l'imputata, subito dopo le sue dimissioni (intervenute il 2 marzo 2012), si era completamente disinteressata della società. Ebbene tenuto conto di ciò, in assenza di altri elementi, sembra poco coerente andare a sostenere che l'imputata si sia resa poi responsabile della sottrazione della documentazione della società, fallita quattro anni dopo le sue dimissioni: in un periodo di tempo nel quale lei si era completamente disinteressata della società, amministrata di diritto e di fatto da altri (Cass. sez. 5, n. 11092/2024.

Prova distrazione

- Sez. U, **Sentenza n. [22474](#)** del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016)
Rv. 266804 – 01
- Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di **un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.** (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, **assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi** e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza).

Prova della distrazione e sua entità

- *Sez. 5 - , Sentenza n. [6548](#) del 10/12/2018 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 275499 – 01*
- In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta **dalla mancata dimostrazione**, da parte dell'amministratore, **della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili**, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili.

- *Sez. 5 - , Sentenza n. [2732](#) del 16/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) Rv. 282652 - 01*
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, **giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale.**

Prova della distrazione e sua entità

- Sez. 5 - , *Sentenza n. [17228](#) del 17/01/2020 Ud.* (dep. 05/06/2020) Rv. 279204 - 01
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia **il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione.** (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possa valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione).

- Sez. 5 - , *Sentenza n. [20879](#) del 23/04/2021* In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche **dal bilancio**, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge.
- Si è, a tal fine, precisato come l'accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa **non possa fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili** prevista dall'art. 2710 cod. civ. dovendo, invece, le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca affidabilità, sicché **il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità dei libri e delle scritture contabili** prevista dall'articolo 2710 c.c. Dovendo invece le risultanze di questi atti essere valutata - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca affidabilità, Sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per intrinseco dato oggettivo (Sez. n. 55805 del 3.10.2018); Occorre, infatti, sottolineare come - ai sensi dell'art.2423, comma 2, cod.civ. - il bilancio debba essere redatto secondo i principi di chiarezza e verità (*standard* c.d. I.A.S.), sì da rappresentare in modo trasparente e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; ai sensi dell'art.2423-bis, n.1, cod. civ., inoltre, la valutazione delle voci deve essere formulata secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo preso in considerazione; **l'art.2426 n.9), cod. civ, quanto alle rimanenze, prescrive che le stesse debbano essere iscritte al costo di -acquisto o produzione o al valore di realizzazione secondo l'andamento del mercato, se minore.** Nel quadro così delineato, pienamente condivisibile s'appalesa la censura sollevata dal ricorrente, che contesta alla Corte territoriale di aver sostanzialmente risolto la prova della sottrazione dei beni postulandone l'esistenza alla stregua di una mera posta del bilancio 2010, antecedente all'epoca di acquisto delle quote sociali da parte dell'imputato.
- Del resto, né il capo di imputazione, né la consulenza del Pubblico Ministero, stando a quanto richiamato nel provvedimento impugnato, prospettavano elementi a supporto della sparizione fisica di beni, basandosi invece semplicemente su di un dato contabile, ossia il confronto fra il valore delle merci rappresentato a libro giornale all'inizio del 2002 e quello risultante dalla scheda contabile dal libro degli inventari alla fine dell'esercizio 2002. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile, contenuto in una rettifica del valore del bene iscritto in bilancio, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni. (Sez. 5, *Sentenza n. 49507 del 19/07/2017* Ud. (dep. 27/10/2017) Rv. 271439 -

Prova

- La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice - ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 cod. civ., nei riguardi dell'imprenditore - deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato, in riforma della decisione del G.u.p., il reato di bancarotta per distrazione nel mancato rinvenimento, da parte degli organi fallimentari, della provvista relativa alla voce attiva della "cassa", senza fornire adeguata motivazione **in ordine alla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano**). (Sez. 5, Sentenza n. 40726 del 06/11/2006 Ud. (dep. 14/12/2006) Rv. 235767 – 01

Valore del bene distratto

- Per concludere la disamina della fattispecie qui presa in considerazione, va infine posto in evidenza che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 216 e 223 comma 1 l. fall. è stato efficacemente definito, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, come consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, Sentenza n. 12897 del 06/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214863; Sez. 5, Sentenza n. 29896 del 01/07/2002 Ud. (dep. 20/08/2002) Rv. 222388; Sez. 5, Sentenza n. 7555 del 30/01/2006 Ud. (dep. 02/03/2006) Rv. 233413; Sez. 5, Sentenza n. 1325 del 13/12/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171871).
- In altri termini, la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"- non essendo sufficiente la sola consapevolezza e volontà del fatto distrattivo-costituisce l'importante riconoscimento, operato dalla detta giurisprudenza , che il reato in esame **punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio.** Con la conseguenza che una simile prospettiva deve avere rilievo anche dal punto di vista dell'atteggiamento psicologico dell'agente. Cass., sez. 5, 4.6.2014, n. 35093

Valore del bene distratto

- Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori. (Sez. 5 - , Sentenza n. 31680 del 03/06/2021 Ud. (dep. 13/08/2021) Rv. 281768 – 01
- Va da sé dunque, che nella fattispecie in esame il mancato rinvenimento all'atto del fallimento delle auto e dei beni strumentali- la cui disponibilità e titolarità risulta in sostanza ammessa dall'imputato- dà ampiamente conto dell'attività distrattiva dell'imputato stesso, atteso che anche un bene avente un valore irrisorio od esiguo- ove distaccato dal patrimonio sociale, senza riceverne alcun utile o corrispettivo, determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, rilevante ai fini del reato di bancarotta patrimoniale. Peraltro, **un bene "obsolescente" non è equiparabile ad un bene "inesistente"**, avendo pur sempre esso una consistenza economica, che quantunque minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori. Infine, non va sottaciuto che questa Corte ha evidenziato come in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Rv. 281181). Cass., sez. 5, 3.6.2021 n. 31680

Autoriciclaggio e riciclaggio

- Ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l'assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento. (Sez. 5 - , Sentenza n. 22143 del 14/03/2022 Cc. (dep. 07/06/2022) Rv. 283257
- **I delitti di ricettazione e riciclaggio** riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte erano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all'art. 216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito. (Sez. 5, Sentenza n. 572 del 16/11/2016 Cc. (dep. 05/01/2017) Rv. 268600 - 01

Riciclaggio ed autoriciclaggio

- **I delitti di ricettazione e riciclaggio** riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte erano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all'art. 216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito. (Sez. 5, Sentenza n. 572 del 16/11/2016 Cc. (dep. 05/01/2017) Rv. 268600 – 01
- In tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulativa nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il **mutamento dell'intestazione soggettiva del bene**, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 13352 del 14/03/2023 Cc. (dep. 30/03/2023) Rv. 284477 – 01

Auto riciclaggio e sequestro

- Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione può concorrere, quale reato presupposto, con quello di auto-riciclaggio, a condizione che l'impiego dei beni dell'impresa fallita o del loro ricavato in attività a questa estranee avvenga con modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa e che non si realizzi attraverso la destinazione al mero utilizzo o godimento personale dell'agente. (Fattispecie in tema di **sequestro preventivo**, nella quale la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il "fumus" del delitto di auto-riciclaggio, in concorso con quello di bancarotta per distrazione, in una condotta consistita nella "polverizzazione" del patrimonio dell'impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società "cloni" intestate a prestanome). (Sez. 5 - , Sentenza n. 1203 del 14/11/2019 Cc. (dep. 14/01/2020) Rv. 277854 - 01

Inadempimento sistematico

- In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, **le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.** possono consistere nel **sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali**, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali. (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Ud. (dep. 01/06/2018) Rv. 273337 - 01

-

Cass. n. 4321/2024

- Il reato si struttura intorno ad un mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) e integra un reato di pura condotta, che si perfeziona anche quando non si verifichi, in concreto, alcun danno per i creditori, in quanto l'offensività della condotta discende non da una effettiva idoneità dell'omessa tenuta delle scritture contabili ad arrecare pregiudizio ai creditori, bensì dal potenziale rischio che la condotta arreca all'interesse dei creditori in relazione alla funzione tipica — di accertamento - assolta dalla documentazione (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514).
- In tale ottica, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente tale obbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese (ex multis Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, Di Mambro, Rv. 250086).

Continuazione fallimentare

- In caso di pluralità di delitti di bancarotta, **è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione in luogo dell'aggravante** della cd. **continuazione fallimentare**. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'illegalità della pena in quanto l'applicazione della continuazione aveva comportato la sottrazione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, al giudizio di comparazione con l'aggravante della continuazione fallimentare). (Sez. 5, Sentenza n. 26412 del 26/04/2022)
- In tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta **non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.**, in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati. (Sez. 5 - , Sentenza n. 17799 del 01/04/2022)
- La configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, **ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti** (Fattispecie in cui vi era stata in altra sentenza irrevocabile un giudizio di equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. e le circostanze attenuanti generiche, e la Corte ha ritenuto illegale l'aumento della pena in continuazione per un'ulteriore autonoma condotta di bancarotta). (Sez. 5 - , Sentenza n. 48361 del 17/09/2018 Cc. (dep. 23/10/2018) Rv. 274182 – 01)
- La circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata **nell'ambito della stessa procedura concorsuale**, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse. (Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17/12/2008 Ud. (dep. 13/01/2009) Rv. 242547)

Continuazione fallimentare

- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la **configurabilità della continuazione** nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate **con uno o più atti**, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, **dia luogo ad una pluralità di reati**, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario.(Conf. Cass. n. 5158/1992, Rv. 18995601). (Sez. 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020) Rv. 278156 – 01

- In tema di bancarotta fraudolenta, vi è il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) **per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro**, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. In tali casi di reiterazione o di molteplicità di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, L. fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione. (Sez. 5, Sentenza n. 1762 del 28/11/2007 Ud. (dep. 14/01/2008) Rv. 239096 – 01
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza). (Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 281031 – 01

- L'applicazione delle **circostanze attenuanti generiche** non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud. (dep. 21/06/2021) Rv. 281590 – 01
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di **incensuratezza dell'imputato**. (Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017) Rv. 270986

SEQUESTRO PREVENTIVO

- In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il **sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti.** (Sez. 5 - , Sentenza n. 14017 del 20/01/2021 Cc. (dep. 14/04/2021) Rv. 281026 – 01
- Sez. 5 - , **Sentenza n. [5868](#)** del 11/12/2018 Cc. (dep. 06/02/2019) Rv. 275496 – 01 In tema di bancarotta fraudolenta, è illegittimo il **sequestro preventivo totalitario delle quote di una società**, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia disposto a prescindere dall'accertamento del collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e per un valore eccedente quello attribuito ai beni distratti.
- In tema di **sequestro preventivo cd. impeditivo**, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurre l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto legittimo **il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita**, ancora nella disponibilità di fatto degli imputati, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione). (Sez. 5 - , Sentenza n. 17586 del 22/03/2021 Cc. (dep. 06/05/2021) Rv. 281104

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

- **Art. 216**
- *Bancarotta fraudolenta*
- È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;

REATO DI PERICOLO SI REALIZZA ANCHE LADDOVE IN CONCRETO NESSUN CREDITO SIA
RESTATO IMPAGATO

OGGETTO MATERIALE DEL REATO

SOLO SCRITTURE OBBLIGATORIE ?

ART. 2214 COMMA 1 C.C.
LIBRI OBBLIGATORI E ALTRE
SCRITTURE CONTABILI
LIBRO GIORNALE E LIBRO
DEGLI INVENTARI

ART. 2214 COMMA 2 C.C.
LIBRI OBBLIGATORI E ALTRE SCRITTURE CONTABILI
SCRITTURE CONTABILI CHE SIANO RICHIESTE DALLA
NATURA E DALLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA

TUTTI I DOCUMENTI CHE POSSONO GIOVARE, IN MANCANZA O AD INTEGRAZIONE DELLA
CONTABILITA' LEGALE, ALLA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO E DEL MOVIMENTO DEGLI AFFARI

ANCHE LE FACOLTATIVE COME BROGLIACCI ED APPUNTI QUANDO LA CONTABILITA' UFFICIALE è
TENUTA IN MODO NON CORRETTO

CONDOTTA SPECIFICA



- SOTTRAZIONE
- DISTRUZIONE
- FALSIFICAZIONE



REATO DI CONDOTTA
NON RICHIEDE IL
VERIFICARSI DELL'EVENTO
DELL'IMPOSSIBILITA'
RICOSTRUTTIVA

DOLO SPECIFICO: AZIONE
FINALIZZATA A LEDERE
INTERESSI CREDITORI

FALSIFICAZIONE SIA MATERIALE
CHE IDEOLOGICA, ANCHE A
MEZZO DELLA FORMAZIONE EX
NOVO DELLA SCRITTURA

ANCHE OMISSIVA

(NON SI INDICA DOVE STANNO LE SCRITTURE)

CONDOTTA GENERICA



- NORMA RESIDUALE O DI CHIUSURA

TENERE I LIBRI IN MODO DA CONSENTIRE LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO O DEL MOVIMENTO DEGLI AFFARI



ADOZIONE DI CRITERI SCORRETTI
NON CONFORMI AI PRINCIPI DI
TECNICA CONTABILE CONDOTTA
GENERICA
DISORDINE CONTABILE ED
AMMINISTRATIVO



E' REATO DI EVENTO: IMPOSSIBILITA' DI
RICOSTRUIRE IL PATRIMONIO OD IL
MOVIMENTO DEGLI AFFARI
NOTEVOLE DIFFICOLTA' EQUIVALE A
IMPOSSIBILITA'
(IMPOSSIBILITA' RELATIVA)



DOLO GENERICO DOVENDO LO
STESSO INVESTIRE ANCHE L'EVENTO
RICHIESTO PUR SE NELLA FORMA
DEL DOLO EVENTUALE



SUSSISTE ANCHE NEI CASI IN CUI LA
RICOSTRUZIONE AVVIENE MA CON
DOCUMENTI ACQUISITI ALIUNDE

BANCAROTTA SEMPLICE DOCUMENTALE

- **Art. 217**
- *Bancarotta documentale*
- È punito con la reclusione da sei mesi a due anni... OMISSIS
- La stessa pena si applica al fallito, che durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero all'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta

Oggetto: scritture obbligatorie (2214 c.c.)

Omessa tenuta sia come mancata istituzione che integrale mancata compilazione

REATO DI PURA CONDOTTA DI PERICOLO PRESUNTO

SUSSISTE ANCHE LADDOVE L'OMISSIONE NON DETERMINI ALCUNA DIFFICOLTA' RICOSTRUTTIVA

TENUTA IRREGOLARE ED INCOMPLETA CHE E' TALE SOLO SE E' IDONEA AD OSTACOLARE LA RICOSTRUZIONE DELLA VITA PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELL'IMPRESA

DEVE ESSERE AVVENUTA NELL'ULTIMO TRIENNIO: ANCHE NEL PERIODO OVE DI FATTO L'ATTIVITA' AZIENDALE ERA CESSATA

SIA DOLO CHE COLPA ANCHE LIEVE

DISCRIMINE CON BANCAROTTA DOCUMENTALE FRAUDOLENTA

SOPRATTUTTO NEI CASI DI OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE

DOLO

E' FRAUDOLENTA SE VI E' LA VOLONTA' DI RENDERE IMPOSSIBILE LA
RICOSTRUZIONE DELLE VICENDE DEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, **costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.** (CASS. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 22/01/2019)

131 bis c.p.

- **Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Attenuante speciale tenuità

- In tema di bancarotta **fraudolenta documentale**, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., **qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.** (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, che lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute). (Sez. 5 - , Sentenza n. 25034 del 16/03/2023 Ud. (dep. 09/06/2023) Rv. 284943 – 01
- Nella ipotesi di **bancarotta documentale**, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, **non rileva l'ammontare del passivo**, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato. (Sez. 5, Sentenza n. 44443 del 04/07/2012 Ud. (dep. 14/11/2012) Rv. 253778 – 01

- In tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di **bancarotta semplice documentale**, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. (Conf., altresì, Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01). (Sez. 5 - , Sentenza n. 11725 del 10/12/2019 Ud. (dep. 09/04/2020) Rv. 279098 – 01
- In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo **alla particolare tenuità del fatto** deve essere posto in relazione alla **diminuzione, non percentuale ma globale**, che il comportamento del fallito **ha provocato alla massa attiva** che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, Sentenza n. 13285 del 18/01/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255063 - 01

Aggravante

- In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità **non è sufficiente la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione**, anche se d'importo elevato, in assenza sia del richiamo della disposizione circostanziale dell'art. 219 legge fall., sia della precisazione nel fatto di una qualsiasi notazione dalla quale sia possibile evincere che l'aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto. (Sez. 5 - , Sentenza n. 14353 del 14/12/2018 Ud. (dep. 02/04/2019) Rv. 275095 – 01
- In tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale **va commisurata al valore complessivo dei beni** che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, **ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo**. (Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009 Ud. (dep. 28/12/2009) Rv. 245822 - 01

CESSIONE RAMO DI AZIENDA

- Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la **cessione di un ramo d'azienda** che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società. (Sez. 5, Sentenza n. 10778 del 10/01/2012 Ud. (dep. 19/03/2012) Rv. 252008 – 01
- Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; né assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560 cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente dell'azienda. (Sez. 5, Sentenza n. 17965 del 22/01/2013 Ud. (dep. 19/04/2013) Rv. 255501 - 01

SCISSIONE

- Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, **si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale**, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di riqualificazione industriale, realizzava plurime operazioni straordinarie depauperatorie, quali la cessione di ramo d'azienda in favore di impresa nella titolarità dello stesso amministratore della cedente e la parziale scissione con costituzione di nuove società, anch'esse fallite, beneficiarie di parte del patrimonio sociale e di un ramo d'azienda della fallita). (Sez. 5 - , Sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279636 - 02

SCISSIONE

- Integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose la scissione di una società con **creazione di una "newco" sottocapitalizzata, finalizzata a esonerare la scissa da oneri economici** non più sostenibili, così determinando per la nuova società, priva di adeguati mezzi economici, un immediato dissesto. (Fattispecie in cui una società gravata da una rilevante perdita di esercizio, ascrivibile principalmente al sovradimensionamento del personale rispetto al diminuito volume di affari, creava una "bad company" cui cedeva il personale in esubero e i debiti maturati per gli stipendi arretrati e per le quote non versate del trattamento di fine rapporto, attribuendole elementi patrimoniali attivi sopravvalutati e comunque inidonei a consentirle di svolgere attività commerciale, sicché la "newco" presentava immediatamente richiesta di cassa integrazione guadagni per tutti i dipendenti, rimanendo di fatto inoperante fino alla dichiarazione di fallimento). (Sez. 5 - , Sentenza n. 846 del 04/10/2022 Ud. (dep. 12/01/2023) Rv. 284015 - 01